

COMUNE DI CAMPEGINE

VERBALE n. 20 del 14/12/2022

OGGETTO: richiesta di parere inerente la costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2022

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 9.00, il sottoscritto nominato con delibera dell'organo consiliare n. 3 del 28/02/2022 Revisore dei Conti del Comune di Campegine per il triennio 2022/2024, presso il proprio ufficio, procede all'esame della proposta di Determinazione avente ad oggetto **“Costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate – anno 2022”**

L'Organo di revisione

Preso atto delle norme contrattuali in materia di quantificazione ed integrazione delle risorse decentrate;

Preso atto che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

Visto altresì l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25/05/2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo

E

COMUNE DI CAMPEGINE
Comune di Campegine

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0011352/2022 del 14/12/2022

Firmatario: RENZO BIGI

periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

Visto:

- L'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 23.12.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 recante *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;*

- L'art. 40 bis del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

- che in data 27 aprile 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti tra l'altro l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione di nuove disposizioni in materia di capacità assunzionali dei comuni;

- che, come da verbale della Conferenza Stato- Città tenutasi in data 30 gennaio u.s. la novella normativa su evidenziata è stata oggetto di apposita circolare interpretativa in data 13/05/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 11/09/2020, la quale ha chiarito che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1 comma 2) ossia dal 20/04/2020 e che viene fatto salvo il limite iniziale del trattamento accessorio qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018; quindi il limite iniziale non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori alle assunzioni a tempo indeterminato realizzatisi in vigenza dell'art. 33 del citato D.L. 34/2019;

- che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale riferito all'anno 2016, qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018, come precisato dal D.P.C.M. 17/03/2020;

Vista la proposta di determinazione e lo schema di calcolo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022;

Preso atto che l'Ente nell'anno 2021 risulta aver rispettato:

- gli obblighi di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L.296/2006;
- i vincoli di finanza pubblica;

Rilevato che il suddetto fondo potrà essere rideterminato a seguito di definizione della parte variabile da parte dell'Amministrazione e/o per effetto del rinnovo del CCNL;

esprime

parere favorevole sulla costituzione del Fondo Risorse decentrate per l'anno 2022 per il personale dipendente del Comune di Campegine con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Reggio Emilia, 14 dicembre 2022

Il Revisore